

Data consegna:

lunedì 3 novembre 2025 - 13:58:29

Mittente:

avvmarco.pizzutelli@pecavvocatifrosinone.it

Email Mittente:

avvmarco.pizzutelli@pecavvocatifrosinone.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Sica Alfredo c/ Comune di Frosinone ? richiesta importi dovuti dall'Ente in forza dell'ordinanza del 01/10/2025 della Corte di Appello di Roma (R.G. n. 6075/2024). -
[RIF.PROT.:c_d810REG_UFFICIALE67335/2025]

Corpo:

Si invita a prendere visione della missiva e dell'allegato.
Distinti saluti
Avv. Marco Pizzutelli

In data 3 Nov 2025 10:26:06, pec@pec.comune.frosinone.it ha scritto:
Buongiorno,
si prega prendere visione del documento allegato.
Distinti saluti

Destinatario:

- pec@pec.comune.frosinone.it

Allegati:

- 130914.eml
- msg.eml
- Nota.pdf
- Nota_Marcato.pdf
- Segnatura.xml
- ricevuta.pdf
- avvsica_comune_frosinone.pdf
- doc14216920251028121437.pdf

Studio Legale Avv. Marco Pizzutelli

Patrocinante in Cassazione
Via Firenze 100 - 03100 Frosinone
Tel. 0775852626 - Fax 07751690606

E-mail info@studiopizzutelli.it - pec avvmarco.pizzutelli@pecavvocatifrosinone.it

Frosinone, 31.10.2025

Via PEC

**Gent. AVV. MARINA GIANNETTI
DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA
COORDINAMENTO LEGALE
COMUNE DI
FROSINONE**

AVV. ALFREDO SICA / COMUNE DI FROSINONE

Quantificazione delle somme dovute dall'Ente in forza dell'ordinanza del 01/10/2025 della Corte di Appello di Roma (R.G. n. 6075/2024)

Come da richiesta, sono ad allegare dichiarazione dell'Avv. Alfredo Sica di essere soggetto ad IVA (non in regime forfettario), rimettendo il seguente conteggio delle somme dovute:

diritti e onorari liquidati in ordinanza, con spese generali 12,50%	€ 195.763,25
a detrarre € 2.812,50	€ 192.950,75
relativi CPA e IVA	€ 51.865,16
residuo spese borsuali	€ 1.272,18
interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 (su residui compensi e spese per € 194.222,93) dal 3/9/2009 al 31/10/2025	€ 247.578,58
2/3 CU (€ 1.713,00)	€ 1.142,00
2/3 compensi e spese generali di soccombenza	€ 9.200,00
relativi CPA e IVA	€ 2.472,96
Totale dovuto (s.e. & o.)	€ 506.481,63
Oltre imposta di registro ed interessi successivi fino al saldo effettivo	

Cordiali saluti

(*Avv. Marco Pizzutelli*)

All. dichiarazione c.s.

STUDIO LEGALE SICA

† Avv. ALDO SICA
Patrocinante in Cassazione

Avv. ALFREDO SICA
Patrocinante in Cassazione

Avv. ALLEGRA SICA

28 ottobre 2025

Frosinone,
Viale P. Tiravanti, 31 - Tel. e Fax 0775.250387
E-mail: studiolegale@avvocatoalfredosica.it
avvallegrasica@aruba.it

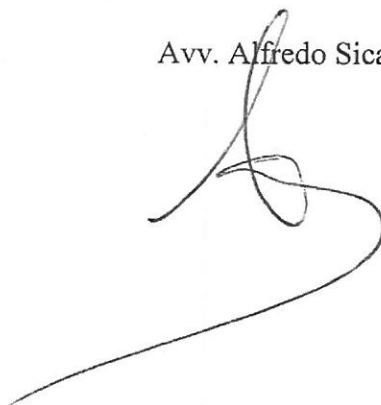
Al Comune di Frosinone

**Oggetto: SICA Avv. ALFREDO c. COMUNE DI FROSINONE (ordinanza C.A.
Roma del 16.10.2025)**

Secondo quanto richiestomi dichiaro di essere soggetto ad IVA e di adottare il regime fiscale semplificato professionisti.

Distinti saluti.

Avv. Alfredo Sica





**CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE**

Nel collegio composto da:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto

Presidente relatore

Dott. Giovanna Gianì

Consigliere

Dott. Elena Gelato

Consigliere

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART 281 terdecies c.p.c.

Nel giudizio 6075/2024 in grado unico trattenuto in decisione il 10.9.2025

TRA

SICA ALFREDO(SCILRD60E23D810I)

Avv. PIZZUTELLI MARCO;

E

COMUNE DI FROSINONE (00264560608)

Avv. NACCARATO GIUSEPPE

OGGETTO

Liquidazione compensi avvocato

MOTIVI DELLA DECISIONE

NOTA SPESE

1. L'avv. SICA Alfredo ha proposto ricorso ex artt 281 decies e 281 undecies D.Lgs 150/2011 e 28 L 794/1942 chiedendo *“1) liquidare come segue il saldo di diritti, onorari e spese dovuti in favore del ricorrente da parte del COMUNE DI FROSINONE per l'attività difensiva prestata in rappresentanza del Comune*

stesso innanzi la Corte d'Appello di Roma nella causa n. 5978/2003, definita con la sentenza n. 1655/2007 in giudicato: € 1.659,70 per spese;

€ 14.011,78 per diritti; € 487.777,78 per onorari; ovvero nelle diverse somme ritenute di Giustizia, oltre rimborso forfettario delle spese generali pari al 12,50%, oltre CPA e IVA come per legge;

2) condannare il COMUNE DI FROSINONE al pagamento in favore del ricorrente delle somme liquidate, oltre interessi moratori al saggio previsto dal D. Lgs. 231/2002 sulle somme stesse al netto di CPA e IVA a far tempo dal 3/9/2009 ed in ogni caso con applicazione dalla domanda giudiziale di tale tasso ex art. 1284, comma 4, c.c.;

3) con vittoria delle spese di lite.

Si è costituito in giudizio il Comune di Frosinone istando per rigetto della domanda.

Concessi termini per note, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe.

2.Va in primo luogo esaminata la questione , rilevata d'ufficio, della possibile nullità per difetto di forma scritta del contratto d'opera professionale stipulato tra il Comune di Frosinone e l'avvocato Sica.

Il Collegio non può che prendere atto dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia .

La Corte di Cassazione con la sentenza 11668/2024 ha ribadito : “ *In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria.*”

Nello stesso senso altre pronunzie (da ultimo Cass.1571/2024), a seguito della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 9975/2022, che risolvendo un contrasto giurisprudenziale sul punto ha affermato: “ Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa *privata con ditte commerciali*, il requisito della forma scritta "*ad substantiam*" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo. “

In particolare, nella motivazione della sentenza la Corte di Cassazione ha disatteso l'interpretazione più rigorosa, sul piano letterale e teologico della norma fondata, propugnata dal diverso orientamento fondata, tra l'altro, sulla “ *più è la marcata esigenza di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa che condurrebbe a privilegiare una prospettiva di maggior rigore formale, “permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento ai controlli dell'autorità tutoria” (così, segnatamente, Cass. n. 7478/2020, citata).*”

3. Il Comune di Frosinone ha dedotto altresì “*Violazione e falsa applicazione di legge (art. 191, commi 1 e 4, d.lgs. 267/2000).*” per difetto di impegno contabile di spesa.

L'eccezione è infondata .

Giova riportare *ex plurimis* la motivazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione 5803/2022 in analoga fattispecie che contiene ulteriori richiami giurisprudenziali.

“ *Nel diverso caso in cui invece il mandato attenga allo svolgimento di attività difensiva per conto dell'ente in controversie giudiziarie, le Sezioni Unite hanno*

invece affermato che (Cass. n. 11098/2002) la nullità di diritto prevista dall'art. 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127), per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, non afferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all'atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio "spese processuali", concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura. Tale affermazione è stata poi ribadita anche dalla successiva giurisprudenza, avendo questa Sezione di recente sostenuto che (Cass. n. 21007/2019; Cass. n. 22652/2020) la delibera dell'ente territoriale che autorizza il proprio rappresentante a stare in giudizio non necessita dell'indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell'ente di una voce generale inerente alle spese di lite (conf. Cass. n. 8646/1993; Cass. n. 13963/2006; Cass. n. 11859/1999). A tale orientamento la Corte ritiene dover dare continuità, conseguendone il rigetto del ricorso, stante l'irrilevanza dell'indicazione della copertura di spesa, ai fini della validità dell'incarico conferito all'opposto, dovendosi osservare che le norme invocate dal ricorrente nella memoria (D. Lgs. n. 118/2011) risultano inapplicabili alla fattispecie ratione temporis, essendo le delibere di incarico risalenti a data anteriore (2008 e 2009)."

4. Ciò premesso per la liquidazione del compenso devono trovare applicazione le tariffe forensi 2004

Per la determinazione del valore della controversia , si osserva che va operato il cumulo del valore dell'appello principale e di quello incidentale .

Inconferente è il richiamo del Comune di Frosinone ai principi affermato in materia di determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione del compenso degli avvocati nell'ipotesi di proposizione di una domanda principale e di una domanda riconvenzionale, con esclusione del cumulo delle domande (ex plurimis Cass 23406/2023)

Nella fattispecie infatti l'appello principale proposto dal Comune di Frosinone aveva ad oggetto la parte di domanda proposta in primo grado dalla soc. consortile PGF ed accolta dal Tribunale (€ 8.500.000,00 circa) e l'appello incidentale la parte della domanda proposta dalla stessa soc. consortile PGF non accolta (€ 7.960.675,40).

La complessiva pretesa creditoria del Comune di Frosinone ammontava quindi alla sommatoria dei due capi di domanda per un importo complessivo di € 16.460.675,40 .

Né ha alcun rilevanza ai fini della determinazione della controversia il valore indicato dall'Avv. Sica nella nota spese.

5 Corretta è pertanto la determinazione dei diritti richiesti dall'avv. Sica ancorati all'esatto valore della controversia e delle spese borsuali che non hanno peraltro formato oggetto di contestazione né nell'ammontare, né nell'effettività delle prestazioni rese, né nell'anticipazione fattane dall'avvocato, nella comparsa di risposta, come era onere del resistente.

6. Per quanto attiene alla determinazione degli onorari va esclusa nella fattispecie la sussistenza delle condizioni per il raddoppio degli onorari, di cui non è certo espressione l'ammontare elevato della controversia che già trova riconoscimento nell'applicazione del pertinente scaglione tariffario ovvero la complessità ed importanza della stessa, che non consentono di oltrepassare i massimi tariffari.

Esaminati gli atti del giudizio, avuto riguardo alla richiesta del difensore e alle controdeduzioni del Comune di Frosinone all'attività svolta e alla complessità

della causa, all'esito favorevole della controversia che consente una liquidazione prossima ai massimi tariffari (escludendo duplicazioni come per le udienze di discussione (1) ovvero le inibitorie (1) e le udienze effettive (4 e non 5) , si liquidano € 160.000,00 per compensi.

8. Sono pertanto dovuti all'avv. Sica per l'assistenza prestata € 1.659,70 per spese, € 14.011,78 per diritti ed € 160.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen e cpa.

9. Per quanto attiene agli accessori del credito essi sono dovuti nella misura prevista dal D.Lgs 231 /2002 come ribadito, anche di recente , dalla Corte di Cassazione con la sentenza 12905/2025, che ha affermato: *“Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.”* Già con la sentenza 8611/2022 la Corte di Cassazione aveva, infatti, precisato: *“Risulta parimenti fondata la censura che investe la misura degli interessi, che il provvedimento ha ritenuto di dover determinare in misura pari al tasso legale. Rileva il Collegio che, in disparte l'applicabilità del tasso di interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 anche al rapporto che intercorre tra professionista ed ente pubblico (Cass. n. 28151/2019), nella fattispecie, e ferma restando la decorrenza dalla data della messa in mora, risulta applicabile ratione temporis (trattandosi di giudizio introdotto nel 2018) la previsione di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. che prevede che, in caso di condanna giudiziale, il tasso di interessi sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.”*

10. Per quanto il dies a quo esso decorre dalla costituzione in mora, vale a dire dal 5.8.2009.

Parte resistente ha nelle di causa dedotto che “ *La stessa DGC 143 condizionava il pagamento (sempre nelle dimensioni di massima preventivate) alla previa presentazione (a mo' di validazione) del visto del Consiglio dell'Ordine degli avvocati (DGC 413 cit., secondo cui «al professionista verrà corrisposto il compenso previsto dalle tariffe professionali previa presentazione di regolare parcella debitamente vistata dall'ordine Professionale»).* ”.

Tuttavia tale previsione non è stata contrattualizzata né nella previsione del compenso, né nella condizione di esigibilità in quanto non risulta accettata dall'avv. Sica ed è rimasto atto prodromico al conferimento dell'incarico professionale, ma interno alla P.A.

Con l'ordinanza 28151/2019 la Corte di Cassazione ha infatti affermato : “ *In base alla formulazione letterale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d'opera professionale tra il professionista e l'ente pubblico territoriale. La spettanza degli interessi moratori, tuttavia, non è automatica, poiché ai fini del relativo riconoscimento il giudice deve verificare, come prescritto dall'art. 3 del menzionato d.lgs., che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.* ”

Con la sentenza 12905/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito : “ *Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la*

liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.”

11. Il COMUNE DI FROSINONE va pertanto condannato a pagare all'avv. SICA Alfredo € 160.000,00 per compensi , da cui vanno detratti € 2.500,00 su diritti e onorari ed € 312,50 su spese imponibili e € 387,52 su spese anticipate, oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 dal 5.8.2009 al saldo

12. Le spese di lite vanno compensate per 1/3 in considerazione del parziale accoglimento della domanda. La restante parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.

PQM

Condanna il COMUNE DI FROSINONE a pagare in favore dell'avv. SICA Alfredo € 1.659,70 per spese, € 14.011,78 per diritti ed € 160.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen e cpa., da cui vanno detratti € 2.500,00 su diritti e onorari ed € 312,50 su spese imponibili e € 387,52 su spese anticipate, oltre interessi di cui al D.Lgs 231/2002, dal 5.8.2009 al saldo ed alla rifusione in suo favore dei 2/3 delle spese di lite che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e dei “2/3 del c.u..

Roma, 1°ottobre 2025

IL PRESIDENTE